

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Contratto di concessione in uso di terreni demaniali di uso civico.

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di ....., presso la sede dell'Università Agraria di Tolfa, in Tolfa, piazza V. Veneto, 12, sono convenuti :

A) l'Università Agraria di Tolfa (di seguito denominato Ente o Concedente), codice fiscale 83900000585, P.I. 002145141004 con sede in Tolfa in Piazza V. Veneto, 12 rappresentata dal Sig. Santurbano Marco (C.F.: SNTMRC63B01H052T), nato a Pretoro (CH) il 01/02/1963, in qualità di Presidente legale rappresentante;

B) il Sig. Grassi Giorgio, nato a Tarquinia, il 16.05.1991, residente in Tolfa (RM) in località Concia, C.F.: GRSGRG91E16D024W;

Detti convenuti,

Premesso che:

- Con delibera Consiliare n. 5, del 01.10.2015, è stato approvato lo schema di bando per l'affidamento in concessione d'uso di terreni di proprietà dell'Università agraria di Tolfa;

- con delibera della Deputazione n. 53, del 01.06.2016, sono stati approvati i verbali inerenti l'esame delle domande presentate dagli Utenti per l'affidamento in concessione d'uso dei predetti terreni, disposto a favore dei medesimi l'assegnazione dei lotti di terreno, delimitati sulla base della morfologia dell'area, ed approvato il relativo schema di contratto;

- con delibera della Deputazione n. 55 del 01.06.2016 è stata disposto di concedere in uso all' Utente Grassi Giorgio il lotto di terreno ubicato in località Campo Rimessa della Fiera, nel NCT del Comune di Tolfa F. 67 part.IIIa 5/p, con superficie di circa Ha. 5.70.00, alle condizioni previste nello schema di contratto approvato con delibera della Deputazione n. 53, del 01.06.2016;

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) L'università Agraria di Tolfa, concede in uso temporaneo, all'Utente Grassi Giorgio l'appezzamento di terreno della superficie complessiva di circa Ha 5.70.00, comunque a corpo e non a misura, i cui confini sono perfettamente cognitivi al Concessionario che si impegna a mantenerli e rispettarli ed a sollevare l'Ente concedente da ogni responsabilità in ordine alla dichiarazione della effettiva superficie ai fini della presentazione delle domande per il conseguimento dei diritti comunitari all'aiuto e dei relativi premi, superficie che dovrà essere verificata esclusivamente a cura e responsabilità del Concessionario in sede di presentazione delle domande.

Art. 2) Le parti si danno atto che il presente contratto, sebbene sottoscritto in data odierna, ha durata di anni nove dal 01.06.2016 al 30.05.2024. La concessione è rinnovabile tacitamente per due ulteriori periodi di anni nove, previa verifica della permanenza dei requisiti ed acquisito il piano aziendale del successivo periodo. La concessione in uso ha carattere precario e temporaneo legata all'attività prevista nel piano aziendale presentato dal Concessionario e nelle eventuali modifiche accettate dall'Ente, ed è fatta ed accettata alle condizioni previste nel " Bando per l'affidamento in concessione d'uso di terreni di proprietà

dell'Università Agraria", approvato con delibera consiliare 5, del 01.10.2015, di cui il concessionario ha preso visione, che, pur se non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) La concessione è personale ed è vietata la sub concessione in qualsiasi forma.

Art. 4) All'Ente dovrà essere corrisposto per la concessione del terreno un canone .....(nella misura determinata dal perito demaniale dell'Ente). Il concessionario è obbligato a rifondere all'Ente ogni tassa ed imposta relative al lotto di terreno oggetto di concessione, anche se introdotte nel corso del periodo contrattuale successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 5) Entro la scadenza di cui all'art. 2 il Concessionario si impegna a rimettere nella piena disponibilità del Concedente quanto ha formato oggetto della presente concessione, libero da persone, animali e cose senza ulteriore preavviso o messa in mora, intendendosi il suddetto termine come essenziale ed accettato ora per allora. Alla scadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario per tutti i miglioramenti fondiari eseguiti.

Art. 6) Il terreno al termine della concessione temporanea tornerà alla sua originaria destinazione, né quanto realizzato potrà costituire elemento valido per ottenere la legittimazione.

Art. 7) Il concessionario per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano aziendale dovrà acquisire le autorizzazioni, pareri, nulla osta , previsti dalla normativa vigente in materia. Per interventi importanti non previsti o non rilevabili in sede iniziale di esame del progetto che modifichino sostanzialmente lo stato originario dei luoghi, è obbligatoria un'autorizzazione preventiva dell'Ente.

Art. 8) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa sono a totale carico del concessionario.

Il Presidente dell'Università Agraria di Tolfa .....

Il Concessionario .....